



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

L'EFFETTO DELLE DELIBERE CONI SULLE DISCIPLINE SPORTIVE DILETTANTISTICHE.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

L'iscrizione al **Registro Nazionale Coni delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche** e, dunque, il riconoscimento sportivo dilettantistico, è subordinato all'individuazione (anche statutaria) e all'effettivo svolgimento delle discipline individuate dalla **delibera del C.N. CONI n. 1569 del 10/05/2017** (successivamente integrata con **deliberazione C.N. CONI del 19/12/2017**), la cui entrata in vigore è stata fissata al **01/01/2018**.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

L'elenco potrà essere variato con successive delibere del CONI sia in entrata, per tenere conto di "nuove" discipline delle quali sia certificabile l'ampia diffusione, sia in uscita.

Considerata l'origine del riconoscimento, l'elenco penalizza, inevitabilmente, alcune attività "nuove", legate soprattutto al mondo del "fitness moderno".

Nell'elenco non trovano (esplicitamente) posto, infatti, numerose discipline di ampia diffusione quali, a titolo esemplificativo:

- **yoga, shiatsu, crossfit, TRX, pilates, spinning, zumbafitness, alcune attività acquatiche e di "fitness in acqua" quali attività per gestanti e neonati, idro-bike, ecc., poker sportivo, burraco ed altri giochi di carte diversi dal bridge, altre attività quali MMA, krav maga, paintball, ecc.**



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Alcune delle suddette attività hanno trovato una sorta di “riconoscimento indiretto” attraverso l’inclusione, da parte di alcune Federazioni Sportive Nazionali, in appositi “codici contenitori”.

È il caso, ad esempio, dello yoga, disciplinato dalla Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) nell'ambito dell' *“attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness”*.

Con riferimento particolare allo yoga, da un lato la **FGI**, con circolare del **07/09/2017**, ha individuato yoga (e pilates) come programmi specifici di postura e movimenti, mentre il **CONI** dall'altro, con comunicazione del **04/01/2018**, ha individuato lo yoga come attività propedeutica allo svolgimento di altre attività.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

**Quali sono le conseguenze
per i sodalizi sportivi che praticano
attività sportive non più riconosciute?**



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Consideriamo a tal fine il caso (i) in cui il sodalizio sportivo non possa ottenere l'iscrizione al registro CONI e quindi il riconoscimento sportivo, in quanto **promuove esclusivamente discipline non riconosciute.**

Distinguiamo in tale ipotesi, tanto per le **associazioni** quanto per le **società sportive dilettantistiche**, le questioni di maggiore interesse relative a:

- 1) trattamento fiscale e previdenziale delle prestazioni di lavoro;
- 2) deducibilità fiscale delle spese per sponsorizzazione;
- 3) imponibilità fiscale dei corrispettivi specifici;
- 4) accesso al regime agevolativo di cui alla **L. 398/1991**, in caso di esercizio di attività commerciali.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Sia che si tratti di associazioni che di società sportive dilettantistiche, sicuramente **non potranno essere applicate** le norme di favore relativamente a quanto di cui ai precedenti punti **1) e 2) (prestazioni lavorative e sponsorizzazioni sportive)**, per le quali è chiaro che il **riconoscimento sportivo** rappresenta una **conditio sine qua non**.

Infatti sia l'**art. 67, co. 1, lett. m), TUIR** (prestazioni lavorative) che l'**art. 90, co. 8, L. 289/2002** si riferiscono espressamente ad attività sportive riconosciute dal CONI.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Con riferimento ai **punti 3) e 4) (corrispettivi specifici e L. 398/1991)** occorre distinguere il caso delle associazioni da quello delle società sportive.

Nel caso di **società sportiva dilettantistica** (a) sarebbe **precluso**, nell'ipotesi in questione, sia l'**accesso** al beneficio della "**decommercializzazione speciale**" ex **art. 148, co. 3, TUIR** (e ai fini Iva ex **art. 4, co. 4, DPR 633/1972**) che l'accesso al regime forfetario ex **L. 398/1991**.

Le **associazioni sportive dilettantistiche** (b) invece potrebbero **continuare a beneficiare** di entrambe le agevolazioni, non più come associazioni sportive (in assenza di riconoscimento sportivo) ma come enti associativi non commerciali, senza scopo di lucro, in generale.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Infatti il beneficio di cui all'**art. 148, co. 3, TUIR** non è riferito solo alle associazioni sportive dilettantistiche ma anche ad altri enti non commerciali di tipo associativo come le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e culturali, per le attività svolte in diretta attuazione degli obiettivi statuari.

Chiaramente la **decommercializzazione** avrebbe effetto **solo nei confronti dei corrispettivi specifici erogati dai propri associati**, per la frequenza di attività che, quantunque non sportive, siano statutariamente previste.

Si deve segnalare che sovente l'Amministrazione Finanziaria ha avanzato nel merito una interpretazione della fattispecie del tutto opposta, rilevando che il presupposto della "sportività" è essenziale e che quindi il disposto dell'**art. 148, co. 3, TUIR** non si può applicare in assenza di riconoscimento sportivo.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

Per quanto riguarda invece l'accesso al regime ex **L. 398/1991**, in seguito all'introduzione dell'**art. 9-bis, L. 66/1992**, è stata ampliata la platea dei soggetti ammissibili, includendo tutti gli enti non commerciali di tipo associativo e senza scopo di lucro.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

L'unica preclusione certa sarebbe quella relativa al disposto dell'**art. 149, co. 4, TUIR** che esclude la perdita della qualifica di ente non commerciale alle associazioni sportive dilettantistiche (**in possesso di iscrizione al registro e quindi di riconoscimento sportivo**) nel caso di esercizio prevalente di attività commerciali rispetto a quelle istituzionali.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

Consideriamo infine il caso (ii) del sodalizio sportivo che svolge **diverse discipline**, alcune delle quali **iscrivibili** e altre **escluse**.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

Anche in tale fattispecie occorre distinguere le società dalle associazioni sportive dilettantistiche, poichè, nel caso di **società** (a), non sarà possibile "tesserare" i soggetti che praticano le attività sportive non riconosciute e quindi i corrispettivi da costoro versati non potranno godere della decommercializzazione e non imponibilità fiscale (ai fini delle imposte dirette e IVA).

Trattandosi quindi di corrispettivi "commerciali" (poichè erogati da soggetti non qualificati), questi potranno essere assoggettati al regime ex **L. 398/1991** cui la società ha diritto di accedere (se in possesso degli ulteriori requisiti previsti), in forza dell'iscrizione al registro ottenuta relativamente alle altre discipline promosse.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

I frequentanti in questione potrebbero però essere "tesserati" in relazione alle attività sportive riconosciute e quindi rientrare tra i soggetti "qualificati" di cui al richiamato **art. 148, co. 3, TUIR**.

Sul punto sembrerebbe essersi espressa favorevolmente l'Agenzia delle Entrate attraverso la **Risoluzione 38/E/2010** in cui si legge quanto segue:

"I soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle società sportive dilettantistiche ai fini della fruizione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, sono, quindi, in primo luogo, i soci. Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei "frequentatori e/o praticanti" che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva). Occorre naturalmente che si tratti delle attività direttamente collegate agli scopi istituzionali, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali. Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali"



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

Se invece si tratta di **associazione sportiva** (b) la decommercializzazione opererebbe sempre e comunque in qualità di ente associativo non commerciale e senza scopo di lucro, anche se non sportivo e anche nei confronti dei "tesserati" relativamente alle attività considerate "sportive", pur nel beneficio dei dubbi prima esposti.



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale
ODCEC Taranto, 27.03.2018

RIEPILOGO



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

asd/ssd che svolgono solo discipline riconosciute

MANTENGONO IL RICONOSCIMENTO SPORTIVO

E POSSONO GODERE DELLE AGEVOLAZIONI AD ESSO CONNESSE

SOLO DISCIPLINE RICONOSCIUTE	ASD	SSD
ISCRIZIONE REGISTRO CONI	V	V
ART. 90, CO. 8, L. 289/2002 (SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE)	V	V
ART. 67, CO. 1, LETT. M), TUIR (COMPENSI SPORTIVI E AMMINISTRATIVO-GESTIONALI)	V	V
ART. 148, CO. 3, TUIR E ART. 4, CO. 4, DPR 633/1972 (DECOMMERCIALIZZAZIONE CORRISPETTIVI SPECIFICI)	V	V
L. 398/1991 (REGIME FORFETARIO)	V	V
ART. 149, CO. 4, TUIR	V	X



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

asd/ssd che svolgono solo discipline non riconosciute

PERDONO IL RICONOSCIMENTO SPORTIVO

E NON POSSONO GODERE DELLE AGEVOLAZIONI AD ESSO CONNESSE

(le società assumeranno la qualifica di società di capitali ordinarie e le asd quella di enti del terzo settore)

SOLO DISCIPLINE NON RICONOSCIUTE	ASD	SSD
ISCRIZIONE REGISTRO CONI	X	X
ART. 90, CO. 8, L. 289/2002 (SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE)	X	X
ART. 67, CO. 1, LETT. M), TUIR (COMPENSI SPORTIVI E AMMINISTRATIVO-GESTIONALI)	X	X
ART. 148, CO. 3, TUIR E ART. 4, CO. 4, DPR 633/1972 (DECOMMERCIALIZZAZIONE CORRISPETTIVI SPECIFICI)	?	X
L. 398/1991 (REGIME FORFETARIO)	V	X
ART. 149, CO. 4, TUIR	X	X



Maurizio Mottola – Dottore Commercialista e Revisore Legale

ODCEC Taranto, 27.03.2018

**asd/ssd che svolgono sia discipline riconosciute che discipline non riconosciute
MANTENGONO IL RICONOSCIMENTO SPORTIVO LIMITATAMENTE ALLE DISCIPLINE COMPRESSE
NELL'ELENCO E POSSONO GODERE SOLO DELLE AGEVOLAZIONI CONNESSE A QUESTE ULTIME**

DISCIPLINE RICONOSCIUTE E NON	ASD	SSD
ISCRIZIONE REGISTRO CONI	V	V
ART. 90, CO. 8, L. 289/2002 (SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE)	V	V
ART. 67, CO. 1, LETT. M), TUIR (COMPENSI SPORTIVI E AMMINISTRATIVO-GESTIONALI)	V	V
ART. 148, CO. 3, TUIR E ART. 4, CO. 4, DPR 633/1972 (DECOMMERCIALIZZAZIONE CORRISPETTIVI SPECIFICI)	?	?
L. 398/1991 (REGIME FORFETARIO)	V	V
ART. 149, CO. 4, TUIR	V	X